

Policy per la tutela dei minori

Questa policy per la tutela dei minori è stata elaborata dalla società Eclisse CareniPievigina attraverso i documenti resi disponibili dal settore giovanile e scolastico della Figc, in stretta collaborazione con la UEFA e con Terre des Hommes.

La policy ribadisce e rafforza l'impegno della ADC Eclisse CareniPievigina nel garantire che il calcio sia uno sport sicuro, un'esperienza positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi coinvolti, indipendentemente dalla loro età, genere, orientamento sessuale, etnia e background sociale, religione e livello di abilità o disabilità.

Disposizioni generali

Articolo 1 ambito di applicazione

Questa policy è rivolta a tutti coloro che ricoprono un ruolo o sono coinvolti a qualsiasi titolo nel percorso di crescita e formazione dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici siano essi società, scuole calcio o persone fisiche all'interno dell'associazione dilettantistica Eclisse CareniPievigina.

articolo 2 finalità

Questo documento è stato elaborato e diffuso per definire linee guida e procedure utili a coloro che

lavorano con e per i minori in ambito calcistico e si collega, venendo da essi integrata, ad altri documenti fondamentali disponibili sulla piattaforma

Articolo 3 glossario

Abuso

Qualunque atto virgola che lei da fisicamente o psicologicamente un minore virgola che procuri direttamente o indirettamente un danno o precluda le prospettive di un salutare sicuro sviluppo verso l'età adulta. Può consistere anche nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di qualcosa o incapacità di agire nel modo corretto che si traducono in un danno, o nel rischio di arrecare un danno, per un minore, tale da comprometterne lo sviluppo. Sono da ritenersi inclusi nella definizione: l'abuso fisico, emotivo / psicologico e sessuale, anche se perpetrati attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.

Bullismo

Comportamenti offensivi e/o aggressivi che un singolo individuo o più persone mettono in atto ripetutamente nel corso del tempo ai danni di una o più persone con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sulla vittima. Comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intime dire o turbare un soggetto che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura esclusione o

isolamento, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima. Trattasi virgola in generale, di comportamenti che provocano nella vittima disagio nei confronti di un gruppo più o meno vasto, composto per lo più da coetanei.

Emotivo

Ma il trattamento emotivo reiterato e tale da causare gravi persistenti effetti sullo sviluppo emotivo del bambino attraverso aggressioni e violenze verbali o pressioni psicologiche punto può includere il tentativo di trasmettere e generare una sensazione di inutilità di non essere amati virgola di essere inadeguati o apprezzati soltanto in quanto utili a soddisfare le esigenze di un soggetto terzo punto può influire anche sullo sviluppo generando, nel corso dell'età, frequenti status di paura o sensazione di costante piccolo. L'abuso emotivo è elemento caratterizzante di tutti i tipi di abuso ma può verificarsi anche indipendentemente da questi.

Negligenza

Trascurare in modo persistente e sistematico i bisogni fisici o psicologici del minore e il loro adeguato soddisfacimento punto può avere conseguenze fisiche ed emotive condizionando soprattutto lo sviluppo psicologico e cognitivo punto

Fisico

Danno fisico inflitto minore rientrano in questa casistica ma non lo esauriscono le azioni volte a: percuotere, colpire, scuotere, lanciare, scottare, soffocare. Viene causato un danno fisico anche quando un genitore o un tutore simulano dei sintomi relativi a problemi di salute, malattie o infortuni o deliberatamente li causano ai danni del minore di cui sono ottenuti a prendersi cura.

Sessuale

Il coinvolgimento, intenzionale e interpersonale virgola di un minore in esperienze sessuali forzate o comunque inappropriate dal punto di vista dello stadio di sviluppo. Tali esperienze possono non comportare violenza esplicita o lesioni; possono avvenire senza contatto fisico e/o essere vissute come osservatori. L'abuso sessuale ricomprende tutti gli atti riguardanti le attività sessuale con minorenni (con riferimento alle soglie di età previste dall'articolo 609 Codice penale), lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la corruzione di minorenne, l'adescamento di minori in Internet. Una particolare tipologia di abuso sessuale è rappresentata dallo sfruttamento sessuale, consistente nel comportamento di chi percepisce danaro o da altre utilità, da parte di singoli o di gruppi criminali organizzati.

Bambini/ragazzi

Ogni soggetto di età inferiore ai 18 anni. Con questo termine ci si riferisce sia al bambino che all'adolescente, quindi la policy riguarda la tutela di tutti i minori, fino al compimento dei 18 anni. Delegato per la tutela dei minori

Persona incaricata a responsabile dell'implementazione della corretta applicazione della policy per la tutela dei minori di tutte le regole e procedure ad essa relative.

Danno

Azione o omissione che compromette la sicurezza e il benessere di un soggetto

Operatore

Allenatore, dirigente, arbitro, assistente, collaboratore, medico, membro dello staff o qualsiasi altra persona responsabile di un evento o di un'attività dal punto di vista tecnico, medico o amministrativo gestionale.

Protezione

Parte della tutela e della promozione del benessere. Si riferisce alle azioni intraprese per tutelare particolari categorie di minori che soffrono che potrebbero soffrire un danno significativo.

Controlli parametro

Controlli e verifiche effettuati per lo screening e per le valutazioni dello status quo al fine dell'implementazione della policy.

Salvaguardia/tutela

Complesso di regole di comportamento volte a garantire che il calcio e le relative attività siano svolte in ambiente sicuro e positivo in modo tale che possano sempre rappresentare un'esperienza piacevole per tutti i bambini e per tutti i ragazzi che devono essere messi al sicuro potenziali danni, maltrattamenti o abusi.

SGS

Settore giovanile e scolastico della Federazione italiana gioco calcio organo di sviluppo e di servizio per la promozione, l'organizzazione e la disciplina dell'attività sportiva e formativa dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici di tutto il territorio nazionale.

L'approccio SGS alla tutela dei minori

I 5 obiettivi

La policy di tutela dei minori è un insieme di regole e di strumenti incentrati secondo quanto previsto a livello UEFA, su 5 obiettivi o aree di intervento. Il raggiungimento di tali obiettivi è fondamentale sia per la promozione della tutela dei minori sia per un più completo e diffuso rispetto dei valori del calcio.

Di seguito i 5 obiettivi:

Obiettivo 1: implementare la policy e gettare le basi per un diffuso intervento nell'ambito della tutela dei minori.

Obiettivo 2: garantire lo studio l'elaborazione e l'adozione di strumenti e procedure efficaci.

Obiettivo 3: sensibilizzare formare sulle tematiche relative agli abusi e alla tutela dei minori.

Obiettivo 4: fare gioco di squadra per l'individuazione la segnalazione di problemi rischi e pericoli.

Obiettivo 5: misurare, attraverso analisi, feedback a indicatori, il successo e l'efficacia delle iniziative e degli strumenti impiegati nell'ambito della tutela dei minori.

Obiettivo 1

1.1. Responsabilità

1.1.1. La tutela dei minori e responsabilità di tutti. L'oggetto della presente policy mira a promuovere nell'interesse superiore dei minori la creazione di un ambiente che supporti, tuteli e protegga i minori.

1.1.2. Tutti coloro i quali sono impegnati, a qualunque livello, titolo e con qualsiasi mansione, nell'organizzazione e nello svolgimento di attività ed eventi SGS, siano essi collaboratori federali o tesserati per società affiliate o genitori devono riconoscere ed essere consapevoli dei loro doveri nell'ambito della tutela dei minori e devono agire in modo da promuovere attivamente il benessere dei bambini e dei ragazzi e le loro specifiche necessità. È responsabilità di tutti adottare azioni e misure appropriate e mirate per implementare questa policy.

1.1.3. Posta la responsabilità comune e condivisa nella TdM, FIGC e SGS incoraggeranno e supporteranno in modo attivo le società affiliate nello sviluppo di procedure e nella definizione di un'organizzazione interna basate sul contenuto della policy.

1.2 Definizione di tutela dei minori

1.2.1. Ai fini della policy la tutela dei minori è definita come il complesso di regole di comportamento volta a garantire che il calcio sia un'esperienza sicura, positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi e che i minori siano posti al sicuro da eventuali pericoli abusi quando sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nel gioco del calcio e nelle attività SGS.

1.2.2 La tutela dei minori Visibilità previene e riduce le possibilità di pericolo o danno virgola di segnalazione nonché di risposta per assicurare un intervento efficace in reazione a ogni segnalazione di abuso, supportando, tutelando e proteggendo il minore coinvolto. Ciò riflette la necessità di promuovere l'interessi dei minori e rispettare sia le norme internazionali sia la legislazione nazionale virgola in particolare per quanto riguarda la potenziale violazione delle norme in materia di diritto penale.

1.3 Cosa si intende per danno e abuso?

1.3.1 Tutti i soggetti menzionati al punto 1.1.2 devono essere consapevoli del fatto che gli abusi

danni e le questioni relative alla tutela dei minori sono difficilmente suscettibili di una classificazione univoca. Nella maggior parte dei casi si assiste ad una sovrapposizione e con presenza di più tipologie di abuso o danno arrecato.

1.3.2 Il danno può verificarsi in modalità differenti e comporta genericamente la compromissione della sicurezza del benessere del bambino. Tale circostanza può essere la conseguenza di un abuso consapevole da parte di un soggetto ma può essere anche dettata da una formazione carente e fallace che rende tale soggetto privo delle conoscenze e delle competenze necessarie ad adempiere alle sue responsabilità.

1.3.3 Per abuso si intende qualunque atto che leda fisicamente psicologicamente o minore virgola che procuri direttamente o indirettamente un danno o precluda le prospettive di un salutare sicuro sviluppo verso l'età adulta.

1.3.4 I minori possono subire abusi o maltrattamenti da parte di soggetti noti virgola in ambiente domestico o presso istituzioni o associazioni. In alternativa, gli abusi e i maltrattamenti possono essere perpetrati da soggetti estranei (esempio via web). Gli abusi e i maltrattamenti possono essere compiuti da un soggetto adulto ovvero da minori.

1.3.5 L'abuso può assumere varie forme: fisico emotivo/psicologico sessuale può avere la forma dell'incuria o della negligenza, della violenza in base a quanto segnalato in apertura.

1.3.6 Anche se i problemi relativi alla tutela dei minori coinvolgono generalmente soggetti adulti, i minorenni possono a loro volta rendersi protagonisti di atti di abuso o maltrattamento ciò si verifica normalmente quando il minore è in una posizione di potere o influenza (ad esempio perché di età maggiore ho investito di particolari autorità-ad esempio perché capitano della squadra). Questo fenomeno è spesso rubricato come bullismo.



1.4 Rischi particolari nella tutela dei minori nel calcio

1.4.1 Esistono diverse situazioni molto specifiche in cui possono verificarsi danni o abusi nel calcio.

1.4.2 Lesioni fisiche:

ogni sport comporta un rischio di lesioni fisiche infortuni e il calcio non fa eccezioni. Tuttavia, l'eccessivo desiderio di raggiungere successo e ottenere una vittoria può comportare una pressione nei confronti dei bambini e dei ragazzi che vengono spinti oltre ciò che sarebbe appropriato ragionevolmente esigibile, tenuto conto dell'età e delle abilità. Questo può determinare l'insorgere o l'aggravarsi di infortuni o patologie.

1.4.3 Pressioni sulla prestazione: la vittoria è una parte importante del calcio. Tuttavia, sottoporre ai calciatori e le calciatrici ad una pressione eccessiva, nell'intento di raggiungere il successo di mettersi in mostra, può essere dannoso da un punto di vista psicologico, emotivo e fisico.

1.4.4 Cura della persona: spogliatoi, docce e situazioni che implicano uno stretto contatto fisico (ad esempio fisioterapia e trattamenti medici) possono offrire opportunità di bullismo virgola di scattare fotografie o effettuare riprese non appropriate e autorizzate o possono in qualche modo favorire un abuso, soprattutto sessuale.

1.4.5 Trasferte, viaggi e pernotti: i viaggi le trasferte che prevedono il pernotto presentano numerosi rischi potenziali, tra cui supervisione inadeguata, allontanamento dei minori, accesso all'alcool o a inadeguati contenuti reperibili in TV o sul web, problemi relativi all'uso dei social media e possibilità che si verifichi un abuso con particolare riferimento all'abuso sessuale.

1.4.6 Operatori e rapporti personali:

le relazioni che all'interno di un gruppo squadra vengono a crearsi con l'allenatore con altri operatori (come, ad esempio, dirigenti fisioterapisti e medici) sono un aspetto importante positivo del calcio. Molti bambini e ragazzi sviluppano relazioni strette di profonda fiducia con i loro allenatori che hanno spesso un ruolo significativo nella vita dei giovani atleti, soprattutto se questi ultimi non hanno relazioni sane e positive con altri adulti. Tuttavia, mentre molti allenatori costruiscono a loro volta relazioni positive nell'interesse dei minori loro affidati, possono riscontrarsi dei casi in cui l'autorità di tali soggetti la fiducia in loro riposta possono diventare potenzialmente dannosi per i bambini e per i ragazzi di venire fonte di abuso.

1.5 Collegamenti con la legislazione o le politiche nazionali: la presente policy stabilisce i requisiti e gli standard minimi per la tutela dei minori. Tutte le azioni intraprese in questo ambito devono essere poste in essere nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.

1.6 Azioni extra calcistiche: la presente policy si concentra sulle situazioni che si verificano (e che possono coinvolgere i minori) nel corso delle attività FIGC-SGS direttamente organizzate dal settore o portate avanti dalle società affiliate. Tuttavia, comportamenti inappropriati o dannosi che si verificano al di

fuori delle attività calcistiche, siano esse individuali o di gruppo, possono a loro volta violare i principi stabiliti nella policy e andare in contrasto con i valori che il calcio promuove. È pertanto opportuno vigilare sulle situazioni potenzialmente pericolose che possano produrre effetti dannosi anche sul calcio e sul gioco dei bambini e dei ragazzi rimandando la gestione della problematica, laddove necessario, ad altre associazioni o istituzioni preposte.

1.7 Principi chiave alla base della policy

1.7.1 Il calcio deve essere un'esperienza sicura, positiva e divertente per tutti i calciatori e per tutte le calciatrici.

1.7.2 tutti i calciatori e tutte le calciatrici hanno pari diritto alla tutela, alla protezione, alla promozione del loro benessere e alla partecipazione alle attività, indipendentemente dalla loro età, sesso, orientamento sessuale, etnia o background sociale, religione e livello di abilità o disabilità.

1.7.3 Tutte le azioni poste in essere nell'ambito della tutela dei minori devono perseguire il migliore interesse per i bambini e i ragazzi.

1.7.4 Tutti hanno la responsabilità della tutela e della protezione dei minori.

Anche i minori stessi possono giocare un ruolo importante, fornendo un contributo attivo per la loro tutela e quella degli altri bambini e ragazzi, sebbene la responsabilità ultima resti in capo agli adulti.

1.7.5 Le misure di tutela devono essere inclusive e non discriminatorie, considerando che alcuni bambini (come, ad esempio, quelli con disabilità) possono essere maggiormente a rischio di abuso.

1.7.6 Trasparenza e apertura sono essenziali per quanto riguarda la tutela dei minori. Abusi e danni possono verificarsi più frequentemente quando il personale, i volontari, gli operatori sportivi, i bambini, i ragazzi e le famiglie non sono sufficientemente preparati e informati.

1.7.7 Il tema della tutela della protezione dei minori deve essere affrontato con serietà e professionalità. Se necessario, devono essere poste in essere misure di tutela che arrivino fino al rinvio della gestione della casistica alle forze dell'ordine e alle agenzie/associazioni di protezione dei minori.

1.7.8 La tutela dei minori è una responsabilità comune che deve essere affrontata in sinergia con tutti i soggetti potenzialmente coinvolti, comprese organizzazioni, agenzie, associazioni, enti governativi.

1.7.9 E' necessario mantenere la riservatezza dei dati personali delle persone coinvolte (compreso il nome della persona che segnala l'abuso, il minore vittima dell'abuso e il presunto autore dell'abuso). tali informazioni, posto rispetto delle vigenti normative in materia in tutte le azioni intraprese virgola non devono essere divulgate, a meno che ciò non sia necessario per la trasmissione di indicazioni che abbiano come scopo quello di garantire la tutela del minore (ad esempio laddove si configuri un'ipotesi di reato).

1.7.10 Tutte le azioni intraprese devono muoversi un contesto di legalità e rispettare tutte le normative vigenti.

Obiettivo 2

2.1 Adozione della policy

2.1.1 L'ADC Eclisse CareniPievigina in qualità di società preposta all'organizzazione delle attività dedicate a bambini e ragazzi e quindi come soggetto che deve occuparsi anche della loro tutela, ha adottato questa policy congiuntamente ad altri strumenti quali linee guida e codici di condotta.

2.1.2 La società si impegna ad adottare e a far rispettare la policy a tutti gli operatori che operano nell'ambito dell'attività giovanile della società, i relativi tesserati, i collaboratori FIGC-SGS e tutti coloro i quali vengono impiegati a qualsiasi titolo in qualsiasi ruolo nelle attività direttamente o indirettamente organizzate all'interno della società.

2.1.3 L'ADC Eclisse CareniPievigina è incoraggiata ad implementare tutti gli strumenti messi a disposizione, adottando procedure e contenuti alle diverse realtà.

2.2 Identificazione del delegato per la tutela dei minori .

2.2.1 SGS designerà un delegato per la tutela dei minori a livello nazionale per garantire il rispetto della policy e delle indicazioni in esse contenute. Delegati regionali quella tutela dei minori saranno individuate presso tutti i coordinamenti regionali SGS. questi soggetti opereranno a stretto contatto con le società affiliate e con eventuali soggetti terzi coinvolti (agenzie associazioni enti)

2.2.2 L'ADC Eclisse CareniPievigina ha designato un proprio delegato interno per la tutela dei minori, il signor Mauro Longo, che funge da raccordo con la struttura regionale nazionale e che rappresenta un primo punto di raccolta e analisi di segnalazioni e problematiche.

2.2.3 Il ruolo del delegato è quello di acquisire le segnalazioni e fornire il primo supporto circa la risposta è l'iter da seguire nel rispetto delle procedure stabilite, nonché quello di vigilare sulla corretta applicazione della policy e degli altri strumenti.

2.2.4 il ruolo di delegato alla tutela dei minori è stato affidato al signor Longo Mauro in quanto soggetto debitamente formato sui temi della tutela e protezione dei minori, tenendo conto delle abilità, delle competenze acquisite nel settore giovanile, delle esperienze maturate e della personale attitudine.

2.3 Iter di selezione degli operatori sportivi

2.3.1 verranno introdotte procedure di selezione degli operatori sportivi, siano essi collaboratori

SGS o membri degli staff delle società affiliate più sicure per garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito dell'attività giovanile e ha diretto contatto coi minori.

2.3.2 Le procedure di selezione devono prevedere l'acquisizione di documenti e autocertificazioni, nonché verifiche pre e post selezione e inserimento.

2.3.3 Per impedire a soggetti non idonei di lavorare con bambini e ragazzi, nessun operatore sportivo deve essere impegnato nelle attività prima che vengano portate a termine tutte le verifiche necessarie e prima che venga acquisita tutta la documentazione richiesta. L'iter si concluderà con un momento formativo-informativo sulle tematiche relative alla tutela dei minori. Nel periodo di formazione può essere previsto lo svolgimento di attività sotto la supervisione di altro soggetto.

2.3.4 La documentazione relativa all'iter di selezione deve essere debitamente conservata in modo tale che sia possibile consultare tutti i dati dei profili selezionati ma anche i dati relativi alla selezione stessa. Queste informazioni devono essere archiviate e conservate nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy e tutela dei dati personali.

2.4 Codici di condotta

2.4.1 A tutte le attività che coinvolgono minori verranno applicati dei chiari codici di condotta che indicano i comportamenti da tenere e le procedure da seguire per la tutela dei minori in tutte le situazioni e gli ambiti afferenti al gioco del calcio la pratica sportiva da parte di bambini e ragazzi.

2.4.2 Tutti i soggetti impegnati a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo nell'organizzazione e nella realizzazione delle attività FFIGC-SGS Dovranno prendere visione e sottoscrivere i codici di condotta che saranno allegati ad eventuali accordi di collaborazione o al modulo di censimento tesseramento.

2.4.3 SGS incoraggia le società affiliate ad adottare e sottoscrivere codici di condotta quale strumento per la tutela dei minori e l'impegno di tutti gli operatori in questo ambito.

2.4.4 Tutte le violazioni e dei codici di condotta dovranno essere tempestivamente segnalate al soggetto preposto alla tutela dei minori(delegato).le relative segnalazioni dovranno essere corredate dalle informazioni necessarie all'ottimale risoluzione della problematica.

2.4.5 in caso di segnalazione di sospettata violazione del codice di condotta l'accertamento dei fatti dovrà essere condotto da un soggetto in possesso delle necessarie conoscenze e competenze.

2.4.6 Come soggetto impegnato in prima linea nella tutela di minori, Figc-SGS adopererà tutte le misure necessarie per prevenire eventuali casi di violazione dei codici di condotta da parte dei collaboratori SGS. Qualora dovessero verificarsi delle violazioni verranno intraprese le azioni per la nece cessazione delle stesse e la sanzione dei soggetti responsabili allo stesso modo SGS supporterà le società nella corretta applicazione dei codici.

2.4.7 In caso di violazioni è opportuno prendere in considerazione la sospensione dalle attività del trasgressore fino all'accertamento dei fatti.

2.4.8 I codici di condotta potranno contenere specifiche misure disciplinari in caso di violazione.

Le misure le sanzioni poste in essere potranno andare all'ammonimento verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.

2.4.9 Le sanzioni comminate in caso di violazioni e di codici di condotta si aggiungono a eventuali sanzioni comminate dalle autorità competenti qualora le violazioni abbiano assunto rilevanza civile o penale.

2.5 Supervisione e impiego degli operatori sportivi nelle attività

2.5.1 In generale, dovrebbe essere evitato il coinvolgimento di un solo collaboratore sportivo nello svolgimento di un'attività che coinvolga minori. Quando l'attività coinvolge bambini e ragazzi dovrebbero sempre essere impiegati almeno due adulti. Stante le difficoltà che potrebbero riscontrarsi nell'adempiere a questa previsione, le attività con bambini e ragazzi devono sempre svolgersi in luoghi aperti, ad accesso libero e dove l'osservazione di quanto proposto sia sempre agevole. Le attività in gruppo devono sempre essere preferite rispetto ai lavori individuali che coinvolgono un solo minore e un adulto.

2.5.2 SGS raccomanda i seguenti rapporti adulto/minore: un adulto per 10 bambini dai 13 ai 18 anni, un adulto per 8 bambini dai 9 ai 12 anni, un adulto per sei bambini dai 5 agli 8 anni e un adulto per tre bambini di età pari o inferiore a quattro anni.

2.5.3 Se il numero di adulti non è sufficiente per raggiungere il livello di supervisione richiesto deve essere considerata una rimodulazione dell'attività o l'annullamento della stessa.

2.5.4 In caso di assistenza sanitaria (ad esempio visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico) i minori hanno diritto alla presenza di un coetaneo o di un adulto da loro designato che affianchi il medico l'operatore sanitario che sta somministrando l'assistenza o il trattamento.

2.5.5 Esistono alcuni requisiti specifici per la raccolta di campioni antidoping da effettuarsi su minori che devono sempre essere rispettati nel corso delle procedure gli atleti minorenni di età pari o superiore a 14 anni e in ogni caso i genitori o tutori o rappresentanti legali devono essere informati circa la loro selezione per la sotto posizione al controllo antidoping in presenza di un adulto e possono scegliere di essere accompagnati da un operatore sportivo nel corso di tutte le procedure di raccolta dei campioni. Tale soggetto può essere sostituito da altro testimone che dovrà essere presente nel corso del controllo antidoping.

2.5.6 I bambini e i ragazzi non dovrebbero ricevere cure personali, (ad esempio, assistenza durante la doccia) da parte degli operatori sportivi. Se non sono in grado di portare a termine autonomamente tali attività deve essere sempre un genitore, il tutore o altro soggetto da questi autorizzato, possibilmente dello stesso sesso, a farsi carico dell'assistenza.

2.5.7 Spogliatoi, docce, eccetera devono essere sorvegliati, così come l'accesso ai relativi locali virgola in modo tale da garantire la privacy dei minori. Solo gli adulti responsabili della supervisione dei minori devono avere accesso all'area spogliatoi punto le procedure e le modalità per l'accesso a tali aree devono essere definite e condivise.

2.5.8 In caso di attività che prevedono il pernottamento (ad esempio nel corso di trasferte) virgola non deve mai essere prevista la possibilità che a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salve particolari e comprovate esigenze nulla osta da parte di genitori o tutori) a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l'adulto.

2.5.9 Devono essere stabilite nelle chiare procedure da applicare in caso di irreperibilità, allontanamento o scomparsa di un minore qualora un genitore o un tutore non si faccia carico di prelevare il minore il termine di un'attività è lo stesso sia irrintracciabile o impossibilitato.

2.5.10 Qualora per prendere parte alle attività il minore viaggi non accompagnato con altro soggetto diverso dal genitore /tutore deve essere prevista l'acquisizione di un'autorizzazione sottoscritta dal genitore o dal tutore che autorizzi il viaggio o la presa in carico del minore.

2.6 Visitatori e spettatori

2.6.1 ADC Eclisse CareniPievigina si impegna, nel corso di attività e competizioni che prevedono

il libero accesso alla struttura sede dell'evento, a condividere con i visitatori gli spettatori i principi della policy della quale devono essere accettate le condizioni.

2.6.2 Ai visitatori e agli spettatori (compresi eventuali giornalisti/addetti stampa o comunicazione) non è mai consentito a rimanere da soli con bambini e ragazzi ed è sempre necessaria la presenza di un supervisore, salvo l'adulto coinvolto non sia un parente del minore.

2.6.3 La sicurezza e il benessere dei bambini non devono essere compromessi nei rapporti con soggetti esterni come visitatori o spettatori. Informazioni private come contatti o indirizzi dei minori non devono essere forniti a tali soggetti.

2.7 Materiale video/fotografico e sicurezza online

2.7.1 In caso di detenzione e/o acquisizione di materiale fotografico video che ritragga un minore

è sempre necessario acquisire la relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto.

2.7.2 Immagini che risultino essere offensive o che potrebbero determinare una situazione di imbarazzo di sfruttamento (esempio immagini in cui il minore non è completamente vestito) non devono mai essere acquisite o divulgate o condivise. In ogni caso, il minore che abbia compiuto 14 anni che si senta offeso dalla pubblicazione in materiale riferito alle sue persone ovvero i genitori o i tutori o i legali rappresentanti possano inoltrare una richiesta di oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete a responsabile della pubblicazione e/o condivisione. In caso di perdurante inerzia virgola e fatta salva la facoltà di avviare la procedura di segnalazione.

2.7.3 Deve essere effettuata una valutazione del rischio circa l'influenza dell'uso delle tecnologie e dei media sulla tutela sulla sicurezza dei minori al fine di adottare le misure necessarie per la riduzione di eventuali rischi.

2.7.4 La società ADC Eclisse CareniPievigina fornirà indicazioni sull'uso appropriato della tecnologia (Internet, telefoni cellulari, social media, eccetera) in relazione alla tutela dei minori e all'attuazione della policy.

2.7.5 Qualora i minori abbiano libero accesso a Internet presso strutture nelle quali sono in svolgimento attività o eventi SGS deve essere garantita l'impossibilità di accesso a materiale non idoneo o offensivo. Siti Internet che promuovono l'abuso su minori o che contengono immagini e informazioni potenzialmente dannose per i minori devono essere bloccati sui dispositivi forniti dalla ADC Eclisse CareniPievigina e utilizzati dagli operatori sportivi.

2.7.6 Qualora dovessero essere ricevuti via web materiali offensivi o messaggi inappropriati non richiesti, il delegato per la tutela dei minori di riferimento deve segnalare l'accaduto per permettere l'eventuale risoluzione da parte esperti.

2.8 Collaborazioni, partnership, sponsorizzazioni

2.8.1 Deve essere posta grande attenzione alla tutela dei minori in tutte le relazioni che vengono

instaurate per l'organizzazione dello svolgimento delle attività, siano esse con associazioni, agenzie o aziende. Negli accordi stipulati devono essere inclusi i riferimenti specifici alla tutela dei minori e alla relativa policy.

2.8.2 Qualora dovessero sorgere di dubbi circa l'affidabilità dei soggetti terzi coinvolti nelle attività per quanto riguarda la tutela di minori dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad accertare e risolvere eventuali problematiche anche di concerto con tali soggetti.

Obiettivo 3

3.1 sensibilizzazione formazione

3.1.1 Tutti coloro i quali sono impegnati nelle attività SGS come operatori sportivi, siano essi

collaboratori SGS o membri degli staff delle società nonché comunità, famiglie, bambini e ragazzi devono essere informati circa i contenuti della policy messi nelle condizioni di riconoscere e segnalare situazioni di violazione dei codici condotta o di abuso.

3.1.2 La società ADC Eclisse CareniPievigina renderà fruibili i contenuti formativi dedicati alla tutela di minori a sostegno di tutti gli operatori sportivi.

3.1.3 Particolare attenzione verrà riservata le azioni da intraprendere per aumentare la consapevolezza dei bambini dei ragazzi circa le tematiche trattate nella policy e sui modi in cui si può contribuire a rendersi cura la pratica sportiva il gioco del calcio. A tal fine saranno predisposti i materiali contenuti fruibili dai minori con linguaggio format specifici.

3.1.4 A seconda del ruolo ricoperto delle mansioni svolte nell'ambito delle attività SGS potranno essere forniti materiali e contenuti formativi ad hoc.

3.1.5 La società ADC Eclisse CareniPievigina provvederà al continuo aggiornamento dei materiali dei documenti disponibili per quanto riguarda la tutela dei minori attraverso modalità e strumenti differenti.

3.1.6 Parallelamente all'impegno nel settore giovanile scolastico nel fornire assistenza e formazione circa gli argomenti trattati nella policy, tutti gli adulti hanno il diritto al dovere di richiedere chiarimenti, approfondimenti e consigli sugli argomenti trattati e sugli altri strumenti per la tutela dei minori. I delegati per la tutela dei minori sono il primo punto di contatto per tali richieste.

3.1.7 E'opportuno conservare una registrazione di tutti i webinar e di tutti gli interventi formativi ivi inclusa la relativa programmazione in modo tale che tutti i contenuti siano sempre accessibili e fruibili dai soggetti autorizzati.

3.2 Valutazione dei rischi

3.2.1 La valutazione dei rischi è uno strumento importante per qualsiasi processo di tutela dei minori. L'importanza di tale strumento risiede nella sua capacità di porre le basi per tutte le azioni preventive volte ad assicurare che le attività possano svolgersi in sicurezza, identificando e minimizzando attraverso azioni mirate i possibili rischi e le possibili problematiche circa la tutela dei minori.

3.2.2 La responsabilità circa la valutazione dei rischi spetta al soggetto responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività punto

3.2.3 Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, dovesse aggiungersi alla conclusione che non è possibile fornire sufficienti garanzie circa l'attività o l'evento e qualora risulti difficile porre in essere attività preventive adeguate, l'attività o l'evento dovrà essere rinviato, rimodulato o annullato.

3.2.4 I contatti di emergenza e le schede mediche dei calciatori e delle calciatrici devono essere accolti prima che questi prendano parte delle attività. Tali informazioni devono essere rese disponibili a tutti coloro i quali sono incaricati della tutela dei minori in occasione di attività ed eventi qualora queste informazioni siano necessari per la prevenzione dei rischi per la gestione di eventuali emergenze o problematiche.

3.2.5 Le misure predisposte per la gestione dei rischi devono essere costantemente aggiornate sia durante che al termine delle attività o degli eventi modo tale che azioni intraprese soluzioni individuate possono essere rese disponibili per attività o eventi futuri.

3.3 Creare un canale sicuro per le segnalazioni

3.3.1 È necessario stabilire comunicare una procedura chiara e accessibile per le segnalazioni di situazioni di violazione dei codici di condotta o di pericolo o abuso da parte di tutti i soggetti coinvolti siano essi Vito di me, testimoni o soggetti venuti a conoscenza dei fatti.

3.3.2 Uno schema che illustra l'iter di gestione delle segnalazioni deve essere noto a tutti i soggetti interessati. Il punto di riferimento per tutti i processi e sempre individuato nella figura del delegato per la tutela dei minori sia esso locale o nazionale. Lo schema che illustra l'iter di gestione con le relative procedure e i soggetti incaricati dovrà essere discusso con eventuali soggetti terzi, istituzioni o associazioni, per le quali possa configurarsi una possibile implicazione nella gestione delle segnalazioni ad esempio le forze dell'ordine.

3.3.3 La piattaforma realizzata da FIGC consentirà di effettuare delle segnalazioni circa violazioni dei codici di condotta, maltrattamenti o abusi, anche in forma anonima punto le segnalazioni potranno essere effettuate direttamente SGS.

3.3.5 SGS garantisce la totale riservatezza del processo dei documenti ai quali deve avere accesso nel corso dell'espletamento delle procedure richieste.

3.3.6 Se i fatti portati a conoscenza attraverso le segnalazioni non vengono comprovati non è possibile intraprendere azioni sanzionatorie nei confronti del soggetto che ha effettuato la segnalazione rivelatasi infondata a meno che non si configuri un comportamento in altro modo dannoso da parte di tale soggetto.

3.3.7 Tutti i documenti o gli atti acquisiti a seguito contestualmente alla segnalazione devono essere conservati secondo la vigente normativa in materia e trattati con la massima discrezione da parte dei delegati incaricati.

3.3.8 Tutte le segnalazioni devono essere prese in carico punto è altresì necessario fornire adeguata risposta a tutti gli esposti secondo quanto stabilito nella policy.

Obiettivo 4

4.1 Creazione di link con altri soggetti coinvolti nella tutela dei minori

4.1.1 È necessario intraprendere dei proficui rapporti di collaborazione con le forze dell'ordine, le agenzie e le associazioni che si occupano di tutela dei minori al fine di facilitare eventuali rinvii di casi dubbi e per poter beneficiare di consulenza e supporto laddove tali interventi si rendessero necessari.

4.1.2 I contatti locali devono essere preventivamente individuati al fine di facilitare le procedure di eventuali casi che necessitano di una gestione da parte di autorità/agenzie.

4.1.3 I delegati per la tutela dei minori sono tenuti a proseguire la loro formazione e partecipando a incontri o corsi partiti da altri enti, associazioni, agenzie, organizzazioni al fine di approfondire le conoscenze in materia.

4.2 Segnalazioni e misure di follow up

4.2.1 Tutte le segnalazioni, le indagini e la gestione delle problematiche relative alla tutela dei minori devono rispettare le norme adottate da SGS nonché la vigente normativa in materia. Qualora venga presa in considerazione la possibilità di indirizzare il minore verso un soggetto esterno al fine di ottenere tutela e protezione, il quadro normativo e i prioritari interessi del minore devono sempre essere presi in considerazione.

4.2.2 Pertanto, possono essere coinvolte nell'iter di segnalazione e di supporto al minore soggetto quali medici o psicologi il cui intervento deve essere comunque registrato.

4.2.3 I rinvii alle autorità locali per la protezione dei minori e le forze dell'ordine devono essere presentati secondo le modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente.

Obiettivo 5

5.1 La responsabilità ultima per l'attuazione della policy e dei codici condotta resti in capo a

FIGC-SGS.

5.2 Almeno una volta all'anno FIGC effettuerà una valutazione della policy di codici condotta della relativa attuazione sul territorio.

5.3 Sulla base di tale valutazione dovrebbe essere sviluppato un piano d'azione annuale per colmare eventuali lacune nell'attuazione della policy, ridurre i rischi e risolvere le problematiche riscontrate.

5.4 Almeno ogni tre anni, SGS richiederà ai coordinamenti regionali SGS una valutazione della situazione delle società affiliate del territorio di riferimento al fine di redigere un documento unitario a livello nazionale.

5.5 La presente policy per la tutela dei minori è un documento vivo e sarà riesaminato ed eventualmente aggiornato periodicamente direttamente da ADC Eclisse CareniPievigina.

5.6 Periodicamente SGS può chiedere una valutazione esterna circa l'attuazione della policy delle relative procedure.

Disposizioni finali

Questa policy viene adottata da FIGC-SGS in data 24/10/2020 ed entra in vigore lo stesso giorno.

SGS potrà adottare linee guida o altri documenti ritenuti necessari per l'attuazione della presente policy.

Questa policy viene anche adottata, con gli opportuni cambiamenti per la stagione 2022/2023, da ADC CareniPievigina in data 28/12/2022.

Pieve di Soligo, 28 dicembre 2022